

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PONTONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1996**

---

Norme di sostegno della commercializzazione e degli interventi  
per la promozione di centri commerciali all'ingrosso di  
prodotti agroalimentari

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore agro-alimentare costituisce uno dei cardini dell'economia nazionale. Il suo andamento è in grado di condizionare pesantemente l'economia di intere regioni a prevalente vocazione agricola.

È notorio che tale settore, nel tempo, è stato penalizzato oltre che da inadeguate gestioni degli interventi pur previsti dalla normativa dello Stato, anche da insufficienti previsioni di obiettivi mirati a far sorgere iniziative trainanti le fasi della produzione.

Tali obiettivi, col presente disegno di legge, sono stati individuati nel sostegno della commercializzazione all'ingrosso e degli interventi per la promozione di adeguati centri commerciali.

Si è ritenuto infatti che una presenza accorta in dette fasi della commercializzazio-

ne all'ingrosso possa utilmente incentivare, e rendere remunerativa, la fase primaria della produzione, peraltro svolgendo un ruolo di orientamento nelle scelte della coltivazione.

L'impegno economico previsto per il triennio 1996-1998 ammonta, complessivamente, a 185 miliardi di lire e la sua contenuta quantificazione di certo non è destinata a creare turbative nel pur necessario equilibrio della spesa pubblica.

Infatti ove si effettui un raffronto tra l'incidenza dell'intervento dello Stato nel settore industriale e in quello agro-alimentare, ben si potrà rilevare l'alto differenziale che rende quest'ultimo settore creditore di un concreto interesse del legislatore che non è ulteriormente procrastinabile. Si confida pertanto in una larga adesione a sostegno della presente iniziativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il fondo istituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato nella misura di lire 45 miliardi per l'anno 1996 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla concessione delle agevolazioni a norma dell'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore delle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale.

## Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

